Traduzione esterna

PARLAMENTO EUROPEO

COMMISSIONE PER LE LIBERTÀ CIVILI, LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI INTERNI

Seminario pubblico

con la partecipazione dei

PARLAMENTI NAZIONALI DEGLI STATI MEMBRI

RELATRICE: on. Rosa DÍEZ GONZÁLEZ

giovedì 17 marzo 2005, dalle 9.00 alle 12.30

60, rue Wiertz - Bruxelles
Edificio Altiero Spinelli
Sala ASP 3E 2

TERRORISMO: REATO CHE RIENTRA NELLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE?

OBIETTIVI

Il seminario si svolge nel quadro della preparazione della relazione che la commissione LIBE sta elaborando in merito al Piano d'azione europeo di lotta contro il terrorismo e alla definizione di una strategia europea per perfezionarlo (Rosa DIEZ GONZALEZ).

Il 13 giugno 2002 il Consiglio dell'Unione europea ha approvato una decisione quadro sulla lotta contro il terrorismo. L'aspetto maggiormente rivoluzionario di tale decisione è dato dal fatto che, per la prima volta nella storia della comunità internazionale, un gruppo di paesi ha adottato una legislazione congiunta che fornisce una definizione armonizzata del reato di terrorismo e delle relative sanzioni.

Sapere quali sono gli elementi costituivi di questo tipo di reato è importante per poter operare un confronto con gli elementi che definiscono le diverse forme di reato che rientrano nella giurisdizione della Corte penale internazionale (CPI).

La Corte penale internazionale è stata istituita da un trattato internazionale adottato a Roma il 17 luglio 1998, allo scopo di garantire che coloro che si sono resi responsabili di crimini particolarmente esecrabili non restino impuniti ma ricevano una pena adeguata.

La competenza giurisdizionale della CPI si applica limitatamente ai crimini più gravi che ledono la comunità internazionale nel suo insieme. La CPI è competente a giudicare di crimini quali

atti di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, definiti nello Statuto e descritti in dettaglio all'articolo "Elementi dei crimini".

Gli "Elementi dei crimini", che fungono da linee guida per l'interpretazione del contenuto dei suddetti crimini, sono stati adottati dall'Assemblea degli Stati Parte e possono di conseguenza essere modificati dalla medesima Assemblea.

Conoscere gli elementi costituivi dei crimini che rientrano nella giurisdizione della CPI è estremamente importante, al fine di operare una correlazione tra questi e gli elementi che definiscono il reato di terrorismo.

La letteratura giuridica, le Nazioni Unite e il Consiglio d'Europa (Risoluzione 863 (1986); Raccomandazione 1170 (1991), Risoluzione 1271 (2002) dell'Assemblea parlamentare) sottolineano la necessità per gli Stati membri di giungere ad un accordo sulla definizione del terrorismo in quanto crimine contro l'umanità.

Il seminario si propone di esaminare, insieme con i rappresentanti dei parlamenti nazionali degli Stati membri dell'Unione europea, in quale misura gli elementi costitutivi del reato di terrorismo corrispondano agli elementi costitutivi di qualsiasi altro reato rientrante nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale e in quale misura sia possibile istituire o estendere la competenza giurisdizionale di questa alta autorità giudiziaria, al fine di includervi i reati di terrorismo, in modo da garantire che, pur nel rigoroso rispetto dei diritti umani, tali reati non siano soggetti a limitazioni imposte dalla legge e siano annoverati, da un punto di vista giuridico, tra i crimini considerati come i più gravi ed inammissibili da tutta la comunità e dal diritto internazionali.

Programma

9 - 9.05 **Apertura del seminario**

Jean-Marie CAVADA
Presidente della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

9.05 - 9.15 **Franco FRATTINI**
Vicepresidente della Commissione europea e Commissario alla Giustizia e agli Affari interni

9.15 - 9.25 **Antonio María COSTA**
Direttore esecutivo dell'Ufficio delle Nazioni Unite per le droghe ed il crimine

9.25 - 9.40 I. **ASPETTI COMUNI DEI REATI NELL'AMBITO DELLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE**

Elizabeth ODIO BENITO
Vicepresidente della Corte penale internazionale

9.40 - 9.55 Dibattito con la partecipazione dei rappresentanti dei parlamenti nazionali della UE

9.55 - 10.10 II. ELEMENTI COSTITUTIVI DEL REATO DI TERRORISMO

Gijs DE VRIES
Coordinatore antiterrorismo dell'Unione europea

10.10 - 10.25 Dibattito con la partecipazione dei rappresentanti dei parlamenti nazionali della UE

10.25 -10.40 III. I REATI DI TERRORISO E LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE: ALCUNE QUESTIONI DI GIURISDIZIONE

Maria Luisa CESONI
Professore di diritto penale presso l'Università cattolica di Lovanio

10.40 - 10.55 Dibattito con la partecipazione dei rappresentanti dei parlamenti nazionali della UE

10.55 - 11.10 IV. GIURISDIZIONE NAZIONALE IN MATERIA DI TERRORSIMO E CORTE PENALE INTERNAZIONALE

Eduardo FUNGAIRIÑO
Procuratore Capo della Sezione penale del Tribunale supremo spagnolo

11.10 - 11.25 Dibattito con la partecipazione dei rappresentanti dei parlamenti nazionali della UE

11.25 - 11.40 V. STRUMENTI LEGALI UNIVERSALI CONTRO IL TERRORISMO E NECESSITÀ DI UNA DEFINIZIONE GENERALE DI TERRORISMO

Jean-Paul LABORDE
Capo dell'Unità di prevenzione del terrorismo dell'Ufficio delle Nazioni Unite per le droghe ed il crimine

11.40 - 11.55 Dibattito con la partecipazione dei rappresentanti dei parlamenti nazionali della UE

11.55 -
12.10 VI. **LOTTA CONTRO IL TERRORISMO, DIRITTI UMANI ED EFFICACIA DELL'AZIONE GIUDIZIARIA**

Roberto LAMPONI
Direttore della Cooperazione giudiziaria presso il Consiglio d'Europa

12.10 - 12.20 Dibattito con la partecipazione dei rappresentanti dei parlamenti nazionali della UE

12.20 - 12.30 **CONCLUSIONI E CHIUSURA DEL SEMINARIO**

Rosa DÍEZ GONZÁLEZ
Relatrice della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

ALLEGATO

Segreteria del seminario

	Telefono	Indirizzo	Indirizzo elettronico
Ramón MARTINEZ SANCHEZ (Responsabile)	(32.2) 284.2024	Parlamento europeo rue Wiertz RMA 01J016 B-1047 Bruxelles	dg2-libe@europarl.eu.int
Ryszard DE GROOT (Vice responsabile)	(32.2) 284.0795	Parlamento europeo rue Wiertz RMA 01J047 B-1047-Bruxelles	dg2-libe@europarl.eu.int
Eva PICKMANN (Segreteria)	(32.2) 284.2094	Parlamento europeo rue Wiertz RMA 01J002 B-1047 Bruxelles	dg2-libe@europarl.eu.int

Comunicazione importante per quanti desiderano partecipare al seminario

Il seminario è aperto al pubblico. Tuttavia, per motivi di sicurezza, i partecipanti che non dispongono di una carta di accesso del Parlamento europeo devono munirsi in anticipo di un lasciapassare. Coloro che desiderino ottenere un lasciapassare del Parlamento europeo sono pregati di contattare la segreteria del seminario entro l'11 marzo 2005.

Sarà disponibile un servizio di interpretazione simultanea in 12 lingue (EN, FR, DE, IT, NL, DA, EL, ES, PT, SV, PL, HU) e un servizio di interpretazione passiva in finlandese.

L'impegno dell'Unione europea nella lotta contro il terrorismo

1. Introduzione

Il terrorismo costituisce oggi una delle più gravi minacce a lungo termine che incombono su tutti gli Stati membri dell'Unione europea e sul mondo intero. L'attuale minaccia terroristica non è più confinata, come accadeva un tempo, ad aree geografiche specifiche in cui gruppi terroristici compiono atti di violenza e di terrore al fine di promuovere la propria causa. Oggigiorno i terroristi agiscono attraverso reti internazionali e transfrontaliere, ricorrendo a mezzi in grado di produrre effetti devastanti in diversi paesi contemporaneamente.

Nessuno Stato membro è in grado di lottare da solo contro il fenomeno terroristico. L'Unione europea ha pertanto sviluppato una politica di lotta contro il terrorismo nell'ambito della quale gli Stati membri possono agire congiuntamente, rispettando al contempo i principi fondamentali su cui è fondata l'Unione. È tuttavia necessario che tutti gli sforzi volti a combattere il terrorismo siano a loro volta ancorati ad un quadro giuridico che garantisca il pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

L'inizio della cooperazione intergovernativa tra gli Stati membri dell'Unione europea in merito a questioni correlate al terrorismo risale già al 1975, nell'ambito del Gruppo Trevi. In seguito, i trattati di Maastricht nel 1992, Amsterdam nel 1997 e Nizza nel 2001 hanno conferito all'Unione europea i poteri necessari per lottare contro tale fenomeno.

Le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 e di quella del Consiglio di Bruxelles del 4 e 5 novembre 2004 (Programma dell'Aia), stabiliscono l'adozione di programmi volti alla creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell'ambito dell'Unione europea, che si estendono ciascuno su un periodo di cinque anni e prevedono misure pratiche di lotta contro il terrorismo, pur garantendo, al contempo, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

2. La risoluzione del Parlamento europeo del 5 settembre 2001

Il 5 settembre 2001, cinque giorni prima degli attacchi terroristici negli Stati Uniti, il Parlamento europeo, considerata l'estrema lentezza dell'Unione nel combattere contro il terrorismo, aveva adottato una risoluzione in cui invitava il Consiglio ad approvare due decisioni quadro: la prima volta ad uniformare, a livello della UE, la definizione del reato di terrorismo e delle relative pene, la seconda intesa ad introdurre un mandato di arresto europeo e procedure comuni per il trasferimento di persone sospette e ad abolire le procedure formali di estradizione tra gli Stati membri.

3. L'impatto degli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001

Gli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 contro gli Stati Uniti hanno agito da sprone nell'accelerare l'attuazione delle raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio.

Da allora la lotta contro il terrorismo è divenuta una delle maggiori priorità tanto per gli Stati membri, quanto per l'Unione europea e le sue istituzioni.

4. Misure di attuazione del Piano d'azione europeo di lotta contro il terrorismo

Il 21 settembre 2001, il Consiglio europeo, riunitosi in un vertice straordinario, ha adottato un Piano d'azione europeo di lotta contro il terrorismo. Le misure di attuazione, che da allora sono state introdotte per gradi ed adattate, interessano i seguenti settori:

(a) Cooperazione giudiziaria

In quest'ambito l'Unione europea ha adottato:

- la decisione quadro del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo, adottata il 13 giugno 2002.

  Per la prima volta nella storia della comunità internazionale, gli Stati membri sono giunti ad una definizione armonizzata del reato di terrorismo e delle pene che ne derivano. D'ora in poi la motivazione politica costituirà il criterio fondamentale per distinguere tra atti terroristici e reati comuni.

- La decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna fra Stati membri.

  Il mandato di arresto europeo rappresenta un cambiamento storico nelle relazioni tra Stati membri, in quanto si sostituisce al precedente meccanismo di estradizione. In futuro, il mandato di arresto europeo sarà emesso ed attuato esclusivamente dai giudici, senza alcuna interferenza di carattere politico.

(b) Cooperazione tra i dipartimenti antiterrorismo

In quest'ambito sono da rilevare le seguenti misure:

- decisione quadro del Consiglio del 20 giugno 2002 relativa alla creazione di squadre investigative comuni tra due o più Stati membri;
- raccomandazione del Consiglio del 26 aprile 2002 sull'istituzione di squadre speciali internazionali per lo scambio di informazioni sul terrorismo;
- istituzione di un'unità antiterrorismo nell'ambito di Europol, per la raccolta e l'analisi di informazioni sul terrorismo;
- istituzione di un Gruppo di lavoro sul terrorismo, per la valutazione, con cadenza semestrale, delle minacce terroristiche e l'identificazione delle organizzazioni terroristiche maggiormente significative;
- istituzione di una Task force operativa europea dei capi di polizia, costituita dai capi delle forze di polizia degli Stati membri e avente come obiettivo lo scambio di informazioni e di esperienze.

(c) Misure volte a contrastare il finanziamento del terrorismo

La UE ha adottato una seconda direttiva sul riciclaggio di denaro nel dicembre 2001 ed ha redatto una terza direttiva attualmente sottoposta all'esame del Parlamento europeo.

(d) Controlli alle frontiere

In materia di controlli alle frontiere e di immigrazione vi sono diverse misure che rivestono un'importanza fondamentale per quanto concerne la lotta contro il terrorismo,

tra cui, in particolare, l'istituzione di un'Agenzia europea per la gestione delle frontiere esterne della UE, che diventerà operativa a partire dal 1° maggio 2005.

Vi sono inoltre altre misure che rientrano, in maniera generale, nell'ambito della lotta contro il crimine organizzato e l'immigrazione illegale e che si rivelano essere di supporto nella lotta contro il terrorismo, in particolare misure di sicurezza relative al rilascio dei visti e misure, attualmente in via di elaborazione, relative all'inserimento di dati biometrici sui visti, sui titoli di soggiorno dei cittadini dei paesi terzi e sui passaporti.

(e) Inserimento della lotta contro il terrorismo nell'ambito delle relazioni esterne
La lotta contro il terrorismo costituisce ormai parte integrante della politica dell'Unione in materia di relazioni esterne.

Tali misure di politica estera si attuano sotto forma di cooperazione, dialogo politico e sostegno ai paesi terzi nella lotta contro il fenomeno terroristico e richiedono la partecipazione attiva da parte della UE in tutte le organizzazioni internazionali.

La UE ha stilato accordi di cooperazione che integrano la lotta contro il terrorismo nell'ambito delle relazioni esterne, in particolare con Stati Uniti, Russia, Canada e Giappone.

Parimenti, viene inserita una clausola antiterrorismo in tutti gli accordi con i paesi terzi.

5. Eurojust

Eurojust è un'unità di cooperazione giudiziaria istituita da una decisione del Consiglio il 28 febbraio 2002 e si compone di 25 membri, uno per ogni Stato della UE. Gli obiettivi di Eurojust, in materia di lotta contro crimini gravi, tra cui il terrorismo in particolare, consistono:

- nel migliorare il coordinamento delle indagini condotte dalle autorità dei diversi Stati membri;
- nel migliorare l'assistenza giudiziaria reciproca tra le autorità competenti degli Stati membri;
- nel contribuire alla definizione di una politica europea comune in ambito giudiziario.

6. Elenchi di persone, gruppi ed entità coinvolti in atti terroristici, in vista dell'applicazione della misura del congelamento dei capitali e cooperazione di polizia e giudiziaria in ambito penale

Per quanto concerne la lotta contro il finanziamento del terrorismo, la UE pubblica due elenchi distinti di persone, gruppi ed entità coinvolti in attività terroristiche:

(a) un elenco stilato dalla UE avente come obiettivo l'attuazione della Risoluzione 1373 (2001) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
Le persone, i gruppi o le entità figuranti sull'elenco il cui nome è accompagnato da un asterisco (entità o cittadini della UE) sono soggetti esclusivamente alla cooperazione giudiziaria in materia penale.

Coloro il cui nome non è accompagnato da un asterisco (entità o cittadini non facenti parte della UE) sono soggetti al congelamento dei capitali ed alla cooperazione giudiziaria in materia penale. Gli elenchi sono aggiornati con cadenza semestrale.

(b) Il secondo elenco è redatto dal Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite ed è ripreso senza modifiche dalla UE. Le persone, i gruppi o le entità che vi figurano sono soggetti al congelamento dei capitali ed alla cooperazione giudiziaria in materia penale.

7. L'impatto degli atti terroristici di Madrid dell'11 marzo 2004

(a) La Dichiarazione del 25 marzo sulla lotta contro il terrorismo

In seguito agli attacchi terroristici di Madrid, il Consiglio europeo ha adottato, durante il vertice di Madrid del 25 e 26 marzo 2004, una Dichiarazione sulla lotta contro il terrorismo ed ha stabilito sette Obiettivi strategici aggiornati al fine di perfezionare il Piano d'azione europeo di lotta contro il terrorismo.

(b) Istituzione della funzione di "Coordinatore antiterrorismo"

Il paragrafo 14 della Dichiarazione del 25 marzo 2004 del Consiglio europeo istituisce la funzione di Coordinatore antiterrorismo, cui spettano i compiti seguenti:

- coordinare i lavori del Consiglio relativi alla lotta contro il terrorismo all'interno della UE;
- mantenere una visione globale di tutti gli strumenti a disposizione dell'Unione e riferire in merito al Consiglio;
- seguire da vicino l'attuazione delle decisioni del Consiglio.

(c) Versione riveduta del Piano d'azione europeo di lotta contro il terrorismo

Il Consiglio europeo del 17 e 18 giugno 2004 (punto 13 delle conclusioni) ha adottato la versione riveduta del Piano d'azione di lotta contro il terrorismo, che prevede un pacchetto di almeno 200 misure.
Il Consiglio europeo ha esaminato l'attuazione del Piano d'azione per la prima volta nel corso delle riunioni del 16 e 17 dicembre 2004 e continuerà a farlo con cadenza semestrale.

(d) Integrazione di una capacità di intelligence europea rafforzata

Secondo quanto stabilito al punto 14 delle Conclusioni del Consiglio europeo del 17 e 18 giugno, nell'ambito del Segretariato del Consiglio sarà integrata una capacità di intelligence la quale, a partire dal 1° gennaio 2005, fornirà al Consiglio valutazioni in merito alle minacce terroristiche, sulla base di informazioni provenienti dai servizi di intelligence nazionali e provvederà inoltre ad ottimizzare lo scambio di informazioni con Europol.

(e) Clausola di solidarietà

Il Consiglio europeo del 25 e 26 marzo 2004 ha inoltre adottato una dichiarazione sulla solidarietà tra i 25 Stati membri contro il terrorismo, in base alla quale gli Stati membri si impegnano ad agire secondo uno spirito di solidarietà qualora uno di essi sia vittima di un attacco terroristico.

La formulazione della dichiarazione è uguale a quella dell'articolo 42 del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa.

(f) Vittime del terrorismo

La UE ha dimostrato la propria solidarietà con le vittime del terrorismo, in particolare attraverso gli strumenti seguenti:

- la Dichiarazione del 25 marzo 2004 nella quale il Consiglio europeo dichiara l'11 marzo giornata europea di commemorazione delle vittime del terrorismo, così come richiesto dal Parlamento europeo nella sua risoluzione dell'11 marzo 2004;
- l'adozione da parte del Consiglio, il 20 aprile 2004, della direttiva concernente il risarcimento delle vittime di vari crimini, tra cui le vittime di atti terroristici;
- l'istituzione, nel 2004, di un progetto pilota volto al finanziamento di progetti che si propongono di fornire assistenza da un punto di vista psicologico, medico e sociale alle vittime del terrorismo ed ai loro familiari.

La Corte penale internazionale

Origini

L'idea di creare una corte penale internazionale permanente nasce da un'esigenza sentita, in maniera sempre più pressante, dalla comunità internazionale: la necessità di garantire che coloro che abbiano commesso crimini particolarmente ripugnanti dal punto di vista della coscienza sociale universale e della dignità umana, ricevano una punizione adeguata così da evitare il prevalere dell'impunità.

Tale esigenza trovò espressione dapprima alla fine della Prima guerra mondiale, fu successivamente messa in atto alla fine del Secondo conflitto mondiale con l'istituzione e l'entrata in funzione dei tribunali di Norimberga e di Tokio e conobbe infine uno slancio finale esplicatosi nella creazione dei tribunali penali internazionali aventi giurisdizione sulla ex Iugoslavia e sul Ruanda.

Nel 1946 le Nazioni Unite adottarono i "Principi di Norimberga", che costituiscono la base giuridica per la definizione del principio di responsabilità penale individuale a livello internazionale, ed infine, nel 1953, la Commissione giuridica internazionale fu incaricata di preparare la strada per l'istituzione della futura CPI.

L'istituzione della Corte penale internazionale

La CPI è stata istituita da un trattato internazionale adottato a Roma il 17 luglio 1998 dalla Conferenza diplomatica dei plenipotenziari delle Nazioni Unite e noto come "Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale".

Il trattato è entrato in vigore il 1° luglio 2002 ed i 18 giudici e il Procuratore della Corte hanno assunto le proprie funzioni nel corso della prima metà del 2003.

Organizzazione della Corte

I 18 giudici sono eletti dall'Assemblea degli Stati Parte e dispongono di un'esperienza riconosciuta in materia di diritto penale, diritto internazionale e procedura penale.
La CPI si compone di un Presidente e di due Vicepresidenti e, al fine di adempiere alle proprie funzioni giudiziarie, è divisa in tre sezioni:
- la Sezione preliminare;
- la Sezione di primo grado;
- la Sezione degli appelli.

Giurisdizione individuale e materiale

La CPI è un organo giudiziario internazionale specializzato la cui giurisdizione si estende alle persone fisiche solo per quanto concerne alcune forme di reato definite nello Statuto come crimini di portata internazionale.
(a) Per quanto concerne la giurisdizione riguardo alle persone fisiche è opportuno notare che:
- i minori al di sotto dei 18 anni sono esclusi;

- sono definiti gradi diversi di coinvolgimento in atti criminali, che vanno dall'esecuzione diretta, all'istigazione, al favoreggiamento o all'occultamento di un crimine,
- una persona può essere condannata solo se è possibile stabilire che essa abbia agito intenzionalmente.
(b) Per quanto concerne la giurisdizione materiale, è opportuno notare che la CPI esercita il proprio potere giurisdizionale solo riguardo ai seguenti crimini:
- atti di genocidio,
- crimini contro l'umanità,
- crimini di guerra.

La Corte eserciterà il proprio potere giurisdizionale sui crimini di aggressione dopo che tali crimini saranno stati definiti e dopo che ne saranno stati individuati gli elementi costitutivi mediante la modifica o la revisione dello Statuto di Roma.

Aspetti relativi alla validità della giurisdizione: non retroattiva, universale e complementare

La competenza giurisdizionale della CPI è non retroattiva, il che significa che riguarda atti commessi dopo l'entrata in vigore del trattato istitutivo della Corte (1º luglio 2002). È opinione diffusa che a tali crimini non dovrebbero applicarsi limitazioni di carattere legale.

Il potere giurisdizionale della CPI, tranne nei casi un cui sia esercitato per volere del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, riguarda atti che si suppone siano stati commessi entro il territorio degli Stati Parte o entro il territorio di quei paesi che, senza essere Stati Parte, riconoscono la giurisdizione della Corte oppure atti i cui presunti autori sono cittadini di uno Stato Parte o di un paese che abbia dichiarato di riconoscere la giurisdizione della Corte. Pertanto il potere giurisdizionale può venir meno qualora la CPI agisca, per volere di uno Stato Parte o del Procuratore, in merito ad atti che non si sono verificati entro il territorio di tali Stati o i cui presunti autori non siano cittadini degli Stati in questione. In tal senso, la giurisdizione della Corte non può considerarsi come pienamente universale.
La giurisdizione della CPI è complementare alle giurisdizioni nazionali e non ne esclude le competenze. Gli Stati possono e devono esercitare il proprio potere giurisdizionale sui crimini di cui sopra. Il rapporto di complementarietà si basa su due elementi fondamentali: innanzitutto, il venir meno del potere giurisdizionale della CPI nel caso in cui uno Stato disponga di potere giurisdizionale per quanto concerne le fasi di indagine e di giudizio e, in secondo luogo, il rispetto del potere giudiziario nazionale.

Conclusioni: aspetti di carattere politico

Oltre alle limitazioni al potere giurisdizionale stabilite dalla stessa CPI, definite in particolare dagli Stati Parte che hanno ratificato lo Statuto, è significativo rilevare, in tale contesto, che Stati Uniti, Cina e Russia hanno finora rifiutato di ratificare il trattato, il che riconduce alla questione della definizione del principio di giurisdizione internazionale.

In questo senso la natura universale del progetto viene ad essere minata e soggetta a determinate condizioni.